

COMUNE DI BENE LARIO

Provincia di Como

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16 Marzo 2022
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2025*

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	3
ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA E SOGGETTO PREPOSTO AGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI.....	3
ART. 4 – MISURA DELL'IMPOSTA.....	3
ART. 5 – ESENZIONI.....	4
ART. 6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	4
ART. 7 – VERSAMENTI.....	5
ART. 8 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.....	6
ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO.....	6
ART. 10 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	6
ART. 11 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	7
ART. 12 – RIMBORSI	7
ART. 13 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA.....	7
ART. 14 – CONTENZIOSO.....	7
ART. 15 – DESTINAZIONE DEL GETTITO.....	7
ART. 16 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	8

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

(articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2025)

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano a pagamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Bene Lario, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 3 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e ss.mm.ii.

ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

(articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2025)

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è l'alloggio/pernottamento in strutture ricettive e locazioni turistiche di qualsiasi ordine e grado situate nel territorio del Comune di Bene Lario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere come individuate e definite dalla Legge Regionale n.27 del 01/10/2015 in materia di turismo, nonché le attività di ricezione esercitate da imprenditori agricoli ai sensi della Legge n.96 del 20/02/2006. Sono ricompresi nella definizione di cui al presente periodo anche gli immobili, ubicati nel Comune di Bene Lario, destinati alla locazione breve di cui all'art.4 del D.L. n.50 del 24/04/2017, convertito nella Legge n.96 del 21/06/2017 e alla Locazione Turistica di cui al Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa della Regione Lombardia n. 17869 del 06.12.2019 (BURL S.O. n. 50 del 10.12.2019).
3. Per Locazione Turistica s'intendono tutti gli alloggi dati in locazione ex art.53 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2001), art.1 comma 2 della Legge 431/1998 e art.1571 del Codice Civile.

ART. 3 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA E SOGGETTO PREPOSTO AGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

(articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2025)

1. È soggetto passivo dell'imposta colui che pernotta nelle strutture di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - il gestore della struttura ricettiva o locazione turistica di cui al precedente art. 2;
 - il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017;
 - il rappresentante fiscale di cui all'art.4, comma 5-bis del D.L. n.50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017.

ART. 4 MISURA DELL'IMPOSTA

(articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2025)

1. La misura dell'imposta è determinata per presenza e per pernottamento in tutte le strutture indicate all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, fatto salve le esenzioni di cui al successivo art. 5.
2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale di norma entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque entro e non oltre i termini di approvazione del Bilancio

di Previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

3. Nel caso di periodi consecutivi di soggiorno, l'imposta è applicata fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi.
4. Nel caso di periodi non consecutivi di soggiorno, è facoltà del soggetto passivo dell'imposta, che ritenga di pernottare per un periodo non consecutivo superiore a 30 giorni nell'anno solare, provvedere al pagamento anticipato in un'unica soluzione dell'imposta dovuta per il periodo complessivo di 30 giorni.

ART. 5 ESENZIONI

(articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2025)

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - i minori fino al compimento di anni 14;
 - guide turistiche, autisti di pullman, accompagnatori di gruppi che soggiornano per lavoro;
 - i familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso strutture sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Como; gli stessi saranno esentati previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti di familiare;
 - i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie comasche e della Provincia di Como ed i relativi accompagnatori;
 - coloro che soggiornano nei residence, case e appartamenti per vacanze e nelle case per ferie gestite da enti no profit, per il periodo di permanenza oltre il quattordicesimo giorno consecutivo. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti;
 - il personale appartenente alle forze dell'Ordine e/o forze Armate che per ragioni di servizio alloggia nel Comune di Bene Lario e limitatamente al servizio medesimo;
 - le persone con disabilità comprovata da idonea certificazione medica più un accompagnatore;
 - tutti i volontari coordinati della Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione;
 - coloro i quali sono stati alloggiati nelle strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e/o dallo stesso Comune di Bene Lario per far fronte a situazioni di emergenza sociale o di natura straordinaria;
 - lavoratori che soggiornano per ragioni di servizio attestate dal datore di lavoro;
 - studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole o enti di formazione.

ART. 6 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

(articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2025)

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Bene Lario sono tenuti:

- ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
- a presentare al Comune di Bene Lario apposita dichiarazione, effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune o tramite apposito software, riportante:
 - il numero di coloro che hanno pernottato/alloggiato nel corso del semestre nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti/alloggi imponibili e pernottamenti/alloggi esenti;
 - l'imposta dovuta;
 - gli eventuali importi non versati da cumulare al semestre successivo;
 - ogni eventuale informazione utile ai fini del computo dell'imposta dovuta.

Tale dichiarazione deve essere predisposta, anche in assenza di pernottamenti/alloggi, entro 15 giorni dalla fine di ciascun semestre solare, e può essere trasmessa al Comune anche per via telematica (e-mail o PEC).

- a versare al Comune le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno con le modalità di cui al successivo art.7.
 - nel caso in cui il soggetto passivo di imposta rifiuti il pagamento, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a fargli compilare apposito modulo e a trasmetterlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale. Il gestore è comunque tenuto a comunicare al Comune i dati relativi ad eventuali soggetti passivi che rifiutino il pagamento del dovuto, anche in mancanza di sottoscrizione del relativo modulo.
2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile dei gestori delle strutture ricettive, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento assumono la funzione di agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod.21- conto di gestione), deve essere consegnato in originale all'Ufficio preposto, anche tramite raccomandata; per chi è dotato di firma digitale l'invio del Mod.21, sottoscritto con firma digitale, può essere effettuato tramite PEC.
 3. I gestori sono altresì obbligati a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

ART. 7 VERSAMENTI

(articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2025)

1. Il gestore della struttura ricettiva, al termine di ciascun soggiorno, provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art.3 comma 1 il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di apposita quietanza.
2. I soggetti di cui all'art. 3 comma 2 effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 15 giorni dalla fine di ciascun semestre solare nei modi seguenti:
 - modello F24;
 - versamento spontaneo tramite il sistema PagoPA;
 - accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Bene Lario presso la Tesoreria Comunale con indicazione della causale "Imposta di soggiorno" e semestre di riferimento;

- tramite eventuali ulteriori procedure attivate dall'Amministrazione Comunale.
3. Le somme inferiori a € 50,00 potranno essere sommate al versamento del semestre successivo, fermo restando l'obbligo di comunicazione semestrale come indicato all'art. 6 comma 1. ~~In ogni caso entro il 10 ottobre si dovrà provvedere al saldo della posizione annuale.~~
 4. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "sanzioni imposta di soggiorno".

ART. 8 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Bene Lario sono tenuti a esporre, in appositi spazi presso le loro strutture, il materiale informativo istituzionale fornito dal Comune stesso riguardante l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.
2. Il Comune di Bene Lario si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

ART. 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può avvalersi di dati, notizie e qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune di Bene Lario può:

- a. Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e formati;
- c. Effettuare sopralluoghi e verifiche tramite gli agenti della polizia locale.

ART. 10 SANZIONI AMMINISTRATIVE

(articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2025)

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzione tributaria, dai decreti legislativi 12/12/97 n. 471, 472, 473 e ss.mm.ii., nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 471/97. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt.9 e 17 del D.lgs. n.472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte dei soggetti di cui all'art. 3 comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all' art. 6 del presente

regolamento ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. 18/8/2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981, n.689

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, i soggetti di cui all'art.3 comma 2 del vigente Regolamento saranno passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a 100,00 Euro, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981, n. 689P
5. Per la mancata esibizione della documentazione indicata all'art.8, comma 1 verrà irrogata una sanzione da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 250,00 per ciascun caso.

ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA

(articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2025)

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto, saranno rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

ART. 12 RIMBORSI

(articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2025)

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di versamento di maggiore importo rispetto a quanto dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Bene Lario da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a Euro 2.000,00 la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione da parte del Funzionario responsabile dell'imposta.
3. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 10 (dieci) per semestre solare.

ART. 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento generale delle entrate comunali, la Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ART. 14 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 15 DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Il gettito è esclusivamente destinato a finanziarie interventi in materia di turismo al quale viene riconosciuto un ruolo strategico e fondamentale per lo sviluppo occupazionale e per contribuire al rilancio dell'economia di Bene Lario.
2. L'imposta, in particolare, è destinata al finanziamento degli interventi previsti nel bilancio di previsione a titolo di miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, di promozione di sviluppo dell'attività turistica, di sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali-turistici, di manutenzione e funzionamento di aree e strutture nonché di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

ART. 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

(articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2025)

1. Ai sensi dell'art.52, c.2 del D.Lgs. n.446/97, nonché dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito dalla Legge n.214/2011, il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze - Direzione del Federalismo Fiscale - prot n.24674 del 11/11/2013.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01.02.2026.
3. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'art. 13 c. 15quater del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 214/2011 e s.m.i., il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione.
5. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n.241/1990, come sostituito dall'art. 5, comma 1 della Legge n.15/2005, è tenuto a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento ed è pubblicato sul sito internet del Comune di Bene Lario.
6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento che avessero già stipulato contratti con Tour Operator, Agenzie di Viaggio o altri operatori del settore, dovranno tempestivamente dare adeguata informazione circa l'istituzione dell'imposta di soggiorno ed il relativo adempimento tributario.
7. I Tour Operator, Agenzie di Viaggio o altri operatori del settore saranno a loro volta tenuti a comunicare ai loro clienti finali, prima della partenza programmata, circa l'istituzione dell'imposta di soggiorno ed il relativo versamento, il quale dovrà essere corrisposto direttamente ai soggetti cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.

